

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 683 DEL 21/04/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA (2023 – 2028) NELL'AMBITO DEI CORSI DI LAUREA IN INFERMIERISTICA, ASSISTENZA SANITARIA, TECNICHE DI NEURIFISIOPATOLOGIA E EDUCAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEI CORSI DI LAUREA IN INFERMIERISTICA, ASSISTENZA SANITARIA, TECNICHE DI NEURIFISIOPATOLOGIA E EDUCAZIONE PROFESSIONALE

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 622/23

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 20.03.2023, con nota prot. n. 24081, è pervenuta a questa Azienda da parte dell'Università di Padova, la richiesta di rinnovo della convenzione, precedentemente approvata con deliberazione n. 400 del 13.04.2018 (scadenza 12.04.2023), per accogliere gli allievi ai fini formativi;

Rilevato che l'Università inviava all'Azienda:

- con pec prot. n.20844/23 il programma generale e specifico di tirocinio per Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia;
- con pec prot. n. 16486/23 il programma generale e specifico di tirocinio per Corso di Laurea in Educazione Professionale;
- con pec prot. n. 1727/23 il programma generale e specifico di tirocinio per Corso di Laurea in Infermieristica;
- con pec prot. n. 110298/22 il Programma Generale di tirocinio per Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria.

Preso atto che la richiesta di rinnovo della Convenzione è stata accolta favorevolmente, con comunicazioni conservate agli atti, dal dr Emanuele Barbierato, Direttore Distretto 1 (mail del 20.03.23.), dal dr. Francesco Calcaterra, Direttore Distretto 2 (mail del 21.03.23), dal dr. Mario Grattarola, Direttore UOC Direzione Medica Santorso (mail del 20.03.23), dalla dott.ssa Marilena Galeazzo, Direttore UOC Direzione Professioni Sanitarie (mail del 24.03.23) e, infine, dal dr. Antonio Di Caprio, Direttore Sanitario (mail del 24.03.23).

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di sottoscrivere la Convenzione allegata alla presente proposta.

Preso atto che la convenzione avrà durata a decorrere dal 24.04.2023 con scadenza il 23.04.2028, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare lo schema di convenzione con l'Università di Padova, il cui testo è parte integrante e sostanziale della presente proposta.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione con l'Università di Padova allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento dell'attività di tirocinio, presso le strutture di questa Azienda, nell'ambito dei Corsi di Laurea in Infermieristica, Assistenza Sanitaria, Tecniche di Neurofisiopatologia e Educazione Professionale;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata a decorrere dal 24.04.2023 con scadenza il 23.04.2028, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza;

3. di dare atto che l'Università di Padova copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE
ED ORIENTAMENTO CURRICULARE TRA L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
E L'AZIENDA ULSS 7 "PEDEMONTANA"**

(Art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 – 25.03.98)

TRA

L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente area ricerca e rapporti con le imprese, facente funzioni ai sensi del DDG prot. n. 127015 del 16.03.2017, Dott. **ANDREA BERTI**, nato a Padova (PD), il 05/01/1963

E

L'AZIENDA ULSS 7 "PEDEMONTANA" con sede in Via dei Lotti, 40, 36061 Bassano del Grappa (VI), C.F. 00913430245 - d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore Generale dr. CARLO BRAMEZZA, nato a Treviso (TV) il 4.05.1967

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31dicembre 1962 n.1859.

Si **conviene** quanto segue:

Art.1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142, su proposta dell'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Art.2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare le istruzioni fornite dal soggetto ospitante in materia di trattamento dei dati personali acquisiti nello svolgimento delle attività formative, in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
5. rispettare il Codice Etico del soggetto ospitante.

Art.4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il Questionario di Valutazione fornito dal Servizio Career service.

Art.5

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:
 - Il Soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
 - Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
 - Il Soggetto ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
 - L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08);
 - Il Soggetto promotore è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi i tirocinanti.

Nello specifico si fa carico di:

- a. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i);
 - b. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immuno-sierologiche, qualora il tirocinio venga svolto in contesto sanitario.
2. Il Soggetto ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata e provvederà alle ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 3. Inoltre, qualora i tirocinanti, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, siano esposti a rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture del Soggetto ospitante ove saranno inseriti, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs 101/2020, le Parti concordano quanto segue:
 - Gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione di rischio del tirocinante in funzione dell'attività che verrà effettuata presso il Soggetto ospitante e concordano il vincolo

di dose. L'Esperto di Radioprotezione del Soggetto promotore provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo;

- Il Medico Autorizzato del Soggetto promotore, per i tirocinanti classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti che sarà inviato al Soggetto ospitante;

- Il Soggetto ospitante provvede a dotare il tirocinante di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione per brevi periodi di frequenza;

- Con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione del Soggetto ospitante trasmette all'Esperto di Radioprotezione del Soggetto promotore la dosimetria personale che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dal Soggetto promotore.

Art.6

1. Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
3. I tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nel presente contratto e nei singoli progetti formativi. Il soggetto ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.

Art.7

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte prima del D.P.R. n. 642/1972. L'importo attualmente previsto è di euro 16,00 per foglio (ovvero ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe). L'assolvimento dell'imposta di bollo è a carico del soggetto ospitante, che provvederà ad assolvere in modo virtuale in base all'autorizzazione n. 18595/98 del 30 ottobre 1998 dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.15 del DPR 642/1972.

La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dal 24.04.2023 con scadenza il 23.04.2028; la parte che intende recedere deve darne comunicazione all'altra mediante PEC o lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza

Luogo e data _____

PER L'UNIVERSITA'

IL DIRIGENTE

DOTT. ANDREA BERTI

PER L'ULSS7 PEDEMONTANA

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT.CARLO BRAMEZZA